



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto - legge 21 marzo 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.S. 2598)

Repertorio atti n. 83/CU del 25 maggio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 maggio 2022:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto;

VISTA la nota n. 4259 del 4 maggio 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il decreto indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, con nota DAR 7260 del 5 maggio 2022 il provvedimento è stato diramato alle Regioni e agli enti locali ed è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 18 maggio 2022, durante la quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno formulato alcune osservazioni e illustrato proposte di modifica al testo del provvedimento che le amministrazioni statali intervenute si sono riservate di valutare;

CONSIDERATO che, con nota DAR 8284 del 24 maggio 2022, sono state diramate le osservazioni e le proposte emendative fatte pervenire in pari data dall'UPI;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, contenute nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. A), concernenti in particolare la materia salute e riguardanti, tra l'altro, l'istituzione di un fondo per la realizzazione dei progetti bandiera e il programma nazionale di gestione dei rifiuti;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. B) e riguardanti, tra l'altro, l'ampliamento delle deroghe relative alla decadenza dei comandi e dei distacchi per le figure professionali maggiormente necessarie all'esercizio delle funzioni di molti Comuni;
- l'UPI ha espresso parere favorevole segnalando alcuni emendamenti contenuti nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (ALL. C), riguardanti, oltre a quanto già evidenziato dall'ANCI, la questione del personale e, in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a) una neutralizzazione delle spese di personale riferite agli oneri per gli arretrati dei contratti nazionali di lavoro che entreranno in vigore dal 2022 rispetto al calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti;
- b) l'ampliamento della possibilità di neutralizzare le spese di personale finanziate da altri livelli istituzionali, come quelle per le funzioni delegate dalle Regioni alle Province, che non incidono sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni degli enti;
- c) consentire alle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane, strutture che gestiscono gli appalti in forma aggregata e che saranno impegnate nella messa a terra dei progetti del PNRR, di reclutare personale proveniente dagli enti territoriali con procedure di mobilità diretta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, trasmesso con nota n. 4259 del 4 maggio 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25.05.2022



22/92/CU4/C2-C3

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO – LEGGE 21 MARZO 2022, N. 36, RECANTE “ULTERIORI MISURE
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)” (A.S. 2598)**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative concernenti la materia Salute e con le ulteriori richieste emendative, riguardanti tra l'altro, l'istituzione di un fondo per la realizzazione dei progetti bandiera e il programma nazionale di gestione dei rifiuti.

Roma, 25 maggio 2022

1. Emendamenti materia Salute	3
2. Politiche del Personale.....	8
3. Personale società <i>in house</i>	14
4. Emendamento avvocati	15
5. Progetti bandiera	16
6. Cloud.....	16
7. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN	18
8. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale	19
9. Accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano	19
10. Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.....	20
11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)	20
12. Art. 36 “Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti	21
13. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Intesa in Conferenza Unificata.....	21
14. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Reclutamento personale pubbliche amministrazioni.....	22
15. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Termine conclusione dei procedimenti amministrativi	22
16. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Rimodulazione perimetro delle ZES.....	22
17. Digitalizzazione dei servizi della PA locale	22
18. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti.....	23
19. Assunzioni in deroga con Fondi FESR.....	26



1. Emendamenti materia Salute

Articolo 3

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale).

- 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) OMISSIS

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

Testo dell'emendamento.

All'articolo 35-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

“Le amministrazioni possono motivatamente omettere l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ove accertino, in rapporto anche al presumibile numero dei candidati, un eccessivo incremento degli oneri finanziari”.

Relazione

La previsione contenuta all'articolo 35-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 36/2022 in merito all'utilizzo di strumenti informatici e digitali nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, per il suo carattere tassativo e, quindi, riguardante tutte le procedure, può comportare un considerevole aumento di costi per le amministrazioni specie, in proporzione, in relazione a quelle procedure nelle quali si prevede un numero limitato di candidati. La proposta formulata, pertanto, consente alle pubbliche amministrazioni di omettere motivatamente l'utilizzo di tali strumenti qualora questi comportino costi eccessivi.

Articolo 6

“All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:



Handwritten signature and stamp with the number 3 inside a circle.

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, delle amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte».

2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».

OMISSIS”

Emendamenti

1° emendamento

All'articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lett. b), dopo le parole “le amministrazioni” sono aggiunte le seguenti: “,ad eccezione delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, ”.



2° emendamento

All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lett. b), dopo le parole "La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi" sono aggiunte le seguenti: "disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome e ai comandi e distacchi....."

3° emendamento

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome".

Relazione

Il primo emendamento si rende necessario per rendere coerente l'articolo 30, comma 1-quater, del D.Lgs. 165/2001, che nell'attuale formulazione appare ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni tra le destinatarie dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità in un' apposita sezione del Portale unico di reclutamento di cui all'articolo 35-ter, con i commi 1 e 4 dello stesso articolo 35-ter, che limitano gli utilizzatori del portale, rispettivamente, alle amministrazioni pubbliche centrali (ed alle autorità amministrative indipendenti) ed alle regioni ed enti locali.

Il secondo emendamento è volto ad escludere dal limite percentuale del 25% i comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del SSN anche se attivati da verso le amministrazioni regionali. Ciò in ragione della necessità per tali amministrazioni di poter disporre attraverso l'istituto del comando o del distacco personale con specifiche competenze in ambito sanitario che non sempre sono acquisibili attraverso le procedure di mobilità.

Il terzo emendamento è consequenziale al secondo e vuole precisare che non essendo le aziende ed enti del SSN destinatari del comma 1-quinquies del D.Lgs. 165/2001, né delle procedure straordinarie di inquadramento del comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 36/2022, i comandi e distacchi dagli stessi disposti anche da e verso le Regioni e Province autonome cessano alla naturale scadenza, anche se successiva al 31 dicembre 2022.

Articolo 7

1. *Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

A 5

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, lett. a), sub 1) dopo le parole entro il 30 giugno 2022 sono aggiunte le seguenti: "Le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale adottano il Piano entro il 30 settembre 2022".

Relazione

La proposta di emendamento all'articolo 7, comma 1, lett. a), sub 1), diretta a prorogare al 30 settembre 2022 anziché al 30 giugno 2022 l'obbligo per le aziende ed enti del SSN di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), si rende indispensabile in relazione alla previsione contenuta allo stesso comma 1, lett. a), sub 2, che impone alle Regioni, per quanto riguarda le stesse aziende ed enti, di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi in materia del D.L. 80/2021 e ai contenuti del Piano tipo definito dal ministro per la pubblica amministrazione. Considerato che il Piano tipo non è ancora stato adottato e tenuto conto dei tempi non brevi (attesa la vastità e la complessità delle materie che vanno inserite all'interno del PIAO) dell'adeguamento ordinamentale posto in capo alle Regioni, senza il proposto ulteriore differimento del termine le aziende ed enti del SSN non avrebbero presumibilmente il tempo materiale per rispettare la scadenza del 30 giugno 2022 per l'adozione del Piano.

Prevenzione e Sanità Pubblica

È necessario, per assicurare reale e compiuta attuazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di quanto previsto per la partecipazione al SNPS, che siano specificate le risorse da destinare al reclutamento del personale necessario, nonché che sia superato il limite attualmente previsto per determinare il numero di Unità Operative Complesse e Semplici nella ASL.

Pertanto si propone di stralciare l'intero comma 9 "Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" e di sostituirlo con il seguente periodo, già presente nella versione inizialmente esaminata dal Consiglio dei Ministri e poi eliminato in sede di approvazione finale:

"a decorrere dall'anno 2023, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000 annui, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari o tecnici garantendo la multi professionalità (esempio: ingegneri ambientali, agronomi, biologi o chimici senza specializzazione, ecc..) ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti. Continuando il percorso in parte intrapreso per la definizione degli organici standard dei Dipartimenti di Prevenzione. Al finanziamento di cui al primo periodo, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al primo periodo, che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale.”

D'altra parte, considerando che le risorse finanziarie richiamate dal comma 8 riguardanti i finanziamenti del Piano degli Investimenti Complementari al PNRR, di cui al DL 59/2021, sono utilizzabili solo per risorse strumentali e non per risorse di personale, le risorse finanziarie inizialmente previste e poi eliminate dedicate al reclutamento di professionisti sanitari risultano di fondamentale importanza per assicurare reale e compiuta attuazione del SNPS.

In assenza di tali risorse, il rischio concreto è di una totale mancata attuazione delle disposizioni del DL 36/2022, o di una loro parziale attuazione nelle sole (e poche) Regioni nelle quali sono presenti risorse di personale disponibili alla realizzazione dell'SNPS.



2. Politiche del Personale

Il decreto-legge ha previsto misure utili per il pubblico impiego e, specificamente, su concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti, tutte indispensabili per l'ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto per l'attuazione del PNRR. Pertanto, le Regioni e le Province autonome ritengono condivisibili gli obiettivi degli interventi previsti dal decreto-legge soprattutto rispetto alla massima trasparenza di tutte le procedure; nella logica di contribuire in modo propositivo al processo delle riforme che dovranno accompagnare il Piano, le Regioni formulano alcune proposte emendative, e sottolineano però la necessità di confermare l'autonomia nell'ambito delle procedure di selezione.

All'articolo 1 dopo il comma 2, aggiungere il seguente


2 bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58".

Relazione

L'emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a partire dal 2022, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La sterilizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali consente una maggiore possibilità di programmare assunzioni di personale qualificato nei limiti dei criteri di sostenibilità finanziaria previsti dalla disciplina delle assunzioni per gli enti territoriali fondata sul criterio di sostenibilità finanziaria. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

All'articolo 2, comma 1

- 1) All'inserimento dell'articolo 35-ter del d.lgs. 165/2001, le parole "è esteso" di cui al comma 5 del citato articolo 35 ter sono sostituite dalle seguenti " *si estende mediante la costituzione, all'interno del medesimo Portale, di sezioni regionali, dedicate alle procedure di reclutamento delle regioni, degli enti pubblici non economici da queste dipendenti e vigilati, inclusi gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale, e degli enti locali, gestito da ciascuna Regione*".
- 2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:



“8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano all’inserimento lavorativo dei disabili di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) mediante le apposite sezioni gestite dalle regioni nell’ambito del Portale www.InPA.gov.it, per le regioni e gli enti pubblici non economici da queste dipendenti e vigilati, inclusi gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale, e gli enti locali.”

Relazione

L’emendamento di cui al comma 1, per esigenze di efficacia ed efficienza, in un’ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in considerazione di investimenti tecnologici già effettuati dalle regioni, prevede l’utilizzo del Portale InPA, da parte di regioni ed enti locali, con riferimento alle procedure di reclutamento e mobilità attivate dalle medesime amministrazioni, mediante la costituzione di una sezione nell’ambito del Portale www.InPA.gov.it dedicata alla specificità delle regioni, degli enti dipendenti e vigilati dalle regioni e degli enti locali. In tale sezione, gestita da ciascuna Regione, rientrano anche gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale.

La proposta emendativa di cui al comma 2 ha la finalità di prevedere che la modalità di reclutamento dei soggetti di cui alla legge 68/1999 avvenga attraverso una apposita sezione del Portale che monitori l’effettivo adempimento delle assunzioni obbligatorie.

All’articolo 3

1. Al comma 1, per l’inserimento dell’articolo 35-quater del d.lgs. 165/2001, alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 35-quater, le parole “*in videoconferenza*” sono sostituite dalle parole “*da remoto*” e, dopo le parole “*della prova*” sono aggiunte le parole “*scritta e*”.
2. Al comma 4, dopo le parole “*31 dicembre 2022,*” sono inserite le seguenti “*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*”.

Relazione

La proposta emendativa di cui al comma 1, in un’ottica di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle procedure concorsuali, in analogia con quanto già previsto per lo svolgimento delle prove orali, dispone l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, anche tramite collegamenti da remoto, anche per lo svolgimento della prova scritta.

L’emendamento di cui al comma 2 ha la finalità di introdurre uno strumento di confronto e di condivisione, da parte delle regioni e degli enti locali, nell’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, stante la rilevante portata delle stesse nello svolgimento dei concorsi pubblici.

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 35-quinquies”

9
R

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113)

All'articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 è aggiunto il seguente periodo: *“Qualora tra l'amministrazione cedente e quella cessionaria intercorra un formale accordo in merito alle procedure di mobilità del personale non si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma”*.

Relazione


L'emendamento modifica il comma 7-ter dell'articolo 3 del d.lgs. 80/2021 consentendo alle amministrazioni pubbliche, inclusi i comuni, di derogare al periodo minimo di permanenza in servizio in presenza di procedure di mobilità e a condizione che vi sia un accordo in tal senso tra l'amministrazione cedente e quella cessionaria.

All'articolo 6.

1. Al primo periodo, comma 1, lettera a), al capoverso 1-*quater*, primo periodo, dopo la parola *“amministrazioni”* sono aggiunte le parole *“pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, e le autorità amministrative indipendenti”*. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Le regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it”*.
2. Al comma 1-*quinqües*, le parole dopo la parola *“denominati”* sono inserite le parole *“di personale non dirigenziale”*.
3. Al comma 1, lettera a), capoverso 1-*quinqües*, dopo le parole *“che ne fanno parte”* sono aggiunte le parole *“e i comandi tra regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti ed aziende del servizio sanitario nazionale, e con gli enti locali del territorio regionale.”*.
4. Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-*quinqües* è inserito il seguente:
*“1-sexies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quinqües* da parte delle regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti.”*
5. Al comma 2, dopo le parole *“comandi o distacchi”* sono aggiunte le parole *“di personale non dirigenziale”*.

Relazione

Gli emendamenti di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di permettere alle amministrazioni regionali di utilizzare l'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it ai fini della



pubblicazione degli avvisi di mobilità e dell'acquisizione delle istanze in una apposita sezione del Portale.

Le proposte emendative ai commi 2 e 3 hanno lo scopo di escludere il personale dirigenziale e di meglio chiarire l'applicabilità della disciplina di cui trattasi.

L'emendamento di cui al comma 4 è volto a consentire alle regioni e agli enti dipendenti e vigilati dalle stesse di computare, ai fini dell'applicazione della percentuale prevista dal comma 1-quinquies, il totale dei posti delle rispettive dotazioni organiche, consentendo alle regioni una migliore gestione delle risorse umane nell'ambito di ciascun sistema regionale.

L'emendamento di cui al comma 5 ha, in particolare, la finalità di precisare che la cessazione di comandi, riguarda solo il personale non dirigenziale

All'articolo 7

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

Relazione

L'emendamento permette di incrementare, per le regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 33 del DL34/2019, in presenza di incremento del personale in servizio rispetto all'anno 2018, con riferimento anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l'attuazione di progetti PNRR. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.


All'articolo 10

1. Al comma 1, le parole *"da almeno due anni"* sono soppresse e dopo le parole *"dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"* sono aggiunte le parole *"e con il limite anagrafico di 70 anni di età"*.

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ai fini della realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono concludere accordi con Università, centri di alta formazione e ordini professionali per favorire la selezione e l'assunzione rapida dei migliori profili specialistici cui possono conferire gli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 31, commi 1 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni."

Relazione



La proposta emendativa di cui al comma 1 è volta ad assicurare una continuità dell'incarico in essere o, eventualmente, in ossequio al limite massimo previsto per il collocamento in quiescenza, in considerazione della peculiarità della situazione connessa alla realizzazione dei progetti PNRR.

L'emendamento di cui al comma 2 è volto a consentire alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR di avvalersi di professionisti con contratti a tempo determinato mediante accordi con Università e ordini professionali, segnatamente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

All'articolo 11.


1. Al comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, dopo le parole *“della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* sono aggiunte le parole *“e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”*.
2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, primo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, trovano applicazione per le regioni nel limite delle posizioni dirigenziali vacanti e delle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”
3. All'articolo 11, comma 2, l'ultimo periodo è così integrato nella parte finale dopo le parole *“a carico dell'amministrazione”* con le parole *“spesa che non rileva ai fini dell'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”*.

Relazione

L'emendamento di cui al comma 1 estende la disciplina derogatoria, introdotta dal comma in questione, alla disciplina del trattamento accessorio, indispensabile ai fini della sostenibilità delle assunzioni attivabili.

L'emendamento di cui al comma 2 consente alle regioni, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel limite della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e delle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La spesa relativa ai predetti incarichi non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli oneri dell'emendamento in parola sono a valere nell'ambito della disponibilità dei bilanci delle singole regioni.

L'emendamento di cui al comma 2 è volto a specificare che la spesa per i contratti di collaborazione previsti dall'articolo 11, comma 2, non rileva ai fini dell'applicazione del art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ciò in quanto l'art. 2 del D.M. applicativo dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nel definire cosa debba intendersi per “spesa di personale” considera nel computo anche le collaborazioni, previste dall'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Peraltro, nel caso di collaborazioni, pur trattandosi di risorse trasferite, non sembrerebbe applicabile l'art. 57, comma 3 septies, del D.L. n. 104/2020, convertito, con



modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in quanto nella predetta disposizione si fa espresso riferimento alle “spese di personale riferite alle assunzioni” e non anche alle collaborazioni. Da ultimo, si rappresenta che l’emendamento si pone in linea con quanto già disposto (previsione di una deroga espressa alle disposizioni sulle capacità assunzionali) nell’art. 1, comma 179, della Legge n. 178/2020. L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 49

1. Dopo l’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 è inserito il seguente:
“Articolo 49-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.”.

Relazione

L’emendamento introduce la clausola di salvaguardia concernente le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di assicurare la coerenza con la disciplina settoriale dei predetti enti.

3. Personale società *in house*

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," inserire "anche";

b) il comma 6 è così sostituito:

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.;"

c) è aggiunto il comma 6 bis:

"6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."

Relazione

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società *in house* qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.

La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ.

Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società *in house* qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.



4. Emendamento avvocati

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole “Gli assegni in natura” aggiungere “i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014”.

Relazione

I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono da considerarsi un unicum non raffrontabile con altre voci stipendiali. L'emendamento qualifica i compensi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.



5. Progetti bandiera

All'articolo 21, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei “progetti bandiera” presso il Ministero dell’Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”

Relazione

Si ritiene necessario per il finanziamento dei “progetti bandiera” proposti dalle Regioni e Province autonome creare un apposito fondo in quanto le risorse previste dall’articolo 21, quelle del PNRR non assegnate, sono “eventuali” e non certe né nel quantum né nei tempi. Inoltre, la possibilità che le risorse dei Piani di sviluppo e coesione e della programmazione europea 2021 – 2027 concorrano alla realizzazione dei progetti risulta essere un’ipotesi di copertura non coerente e sufficiente per tutti i progetti. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

6. Cloud

1. All’articolo 29 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Dopo il comma 5, dell’art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l’omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall’anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l’acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all’allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”

1 ter. Al comma 2-quinquies, dell’articolo 27, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza”; dopo le parole “tra gli stanziamenti” sono inserite “e i finanziamenti”.

Relazione

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.



Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio *cloud as a service*, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

1. scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;
2. Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

- il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante;
- il DL 152/2021 prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l'utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

- prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud da parte delle Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell'ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l'acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità.
Quest'ultima infatti prevede testualmente: *"Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di "tradurre" capex in opex)."*
Nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *"... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs."*
- estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.



7. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (*Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie*)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).”

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione

La proposta mira ad accelerare l'utilizzo delle risorse del PNRR e PCN, infatti l'emendamento è volto a:

- comma 1: consentire l'immediata applicabilità al bilancio di previsione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), senza l'approvazione da parte della Giunta regionale del preconsuntivo dell'esercizio precedente previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, commi 9, 10 e 11. La proposta mira a considerare l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione vincolata da PNRR e PNC come una "mera" variazione di Bilancio che considera in entrata l'iscrizione delle quote di avanzo derivanti dall'incasso a fine dell'esercizio precedente delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC;
- comma 2: prevedere anche per le Regioni e Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, in analogia alla norma prevista per gli enti locali dall'articolo 15, comma 4 bis, del DL 77/2021, l'autorizzazione a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno per gli anni dal 2021 al 2026 i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione della giunta successive al disegno di legge di bilancio.

La modifica si ritiene necessaria in quanto le disposizioni di cui al paragrafo 8. dell'Allegato 4/2 che disciplinano l'esercizio provvisorio prevedono che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti. Per le spese in conto capitale è prevista la possibilità di impegnare solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza e i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. Si ritiene opportuno esplicitare che si è autorizzati anche ad impegnare in deroga ai principi dell'Allegato 4/2.



8. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“Art.11 bis (*Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale*)

“1. “Dopo il comma 9-bis dell'articolo 69 del Decreto legislativo 118/2011 è aggiunto il seguente comma:

“9 ter. *Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi*”.

Relazione

Ai sensi del D.Lgs 118/2011 articolo 11 ter. comma 1, le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia vengono considerate enti strumentali controllati della Regione, ex IACP, rientranti quindi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica e nel gruppo di consolidamento.

L'articolo 69 del D.L.vo 118/2011 al comma 9 bis recita " *gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione*".

Nel caso in cui le leggi regionali non prevedano alcun finanziamento ordinario annuale da parte della Regione ma le uniche fonti di finanziamento dell'Ente sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente non avrebbe diritto ad accedere alle anticipazioni di tesoreria.

La proposta di emendamento definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, la *media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi* non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti.

9. Accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Dopo l'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

Relazione

Si ritiene opportuno precisare che tra i destinatari dei fondi statali istituiti dall'articolo 31bis del decreto-legge 152/2021 presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni a tempo determinato dei



Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR, sono compresi anche i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La richiesta trova giustificazione nel coinvolgimento dei piccoli Comuni delle autonomie speciali nell'attuazione degli interventi PNRR, del tutto analogo a quello dei Comuni del restante territorio.

10. Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. È aggiunto il seguente articolo:

“Art. 47-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. “.

Relazione

Si ritiene opportuno proporre di inserire la clausola di salvaguardia relativa alle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis. (Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

I piccoli scali nazionali hanno visto fortemente compromessi i propri piani industriali senza la certezza di concrete possibilità di ripresa. La norma proposta interviene a sostegno degli aeroporti regionali con traffico al di sotto di un milione di passeggeri, sospendendo la c.d. “*addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili*” di cui all'articolo 2, comma 11, della



legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino al 31 dicembre 2023, in analogia all'articolo 25 bis del DL 73/2021.

L'impatto dell'addizionale è maggiore per gli aeroporti di piccole dimensioni, dove per la struttura vigente della tariffa, la tassa può rappresentare fino al 45% del totale dei diritti aeroportuali che i vettori operanti su questi scali sono chiamati a corrispondere, con una proporzionalità di impatto maggiore sulla marginalità complessiva degli stessi. La riduzione di introito per lo Stato sarebbe compensata dall'effetto dell'incremento del traffico in prospettiva e dallo sviluppo socio - economico delle aree collegate dallo scalo.

All'onere quantificato in 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, sulla base dello stanziamento già previsto dall'articolo 25 bis del DL 73/2021 e del gettito per lo Stato dagli aeroporti di piccole dimensioni pari a 12,7 milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. Art. 36 "Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti


Il testo del DL non affronta la questione, che le Regioni invece intendono porre, relativa alle modalità di formazione della graduatoria per l'immissione in ruolo degli insegnanti e alle modalità di scorrimento della stessa. Tali modalità non tenendo conto del fabbisogno del personale docente legato all'offerta formativa territoriale, ne pregiudicano la programmazione regionale ponendo in seria difficoltà gli atti di competenza regionale, tra i quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

13. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Intesa in Conferenza Unificata

All'articolo 37, comma 3, le parole "*sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*" sono sostituite dalle seguenti: "*previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

Relazione

Il comma 3 dell'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengano disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata. Tuttavia, in questo caso, l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata appare essenziale al fine di garantire che il DPCM tenga in opportuna considerazione tutte le specificità connesse all'applicazione delle ZLS sui territori regionali.



14. Disposizioni in materia di ZES e ZLS ➔ Reclutamento personale pubbliche amministrazioni

All'articolo 37, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3 bis:

“All'art. 11, co. 1-ter, lett. a) del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” aggiungere: “e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127”

Relazione

Il richiamo a tale istituto normativo consente ai Commissari straordinari la facilitazione nelle procedure di reclutamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi di iter acceleratori previsti per le strutture commissariali di Governo che, diversamente, non potrebbero trovare applicazione alla luce della modifica introdotta dall'art. 57, co. 1, lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 in materia di nomina dei commissari, con conseguente allungamento dei tempi di attivazione delle ZES.

15. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Termine conclusione dei procedimenti amministrativi

All'articolo 37, comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole “è approvata...” è inserito il seguente inciso: “entro 30 gg dall'acquisizione della proposta commissariale”.

Relazione

L'introduzione di un termine finale esplicito, commisurato al termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi, concretizza la previsione generale di una procedura improntata al principio di massima semplificazione e celerità.

16. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Rimodulazione perimetro delle ZES

All'articolo 37, comma 1, dopo le parole “di cui al comma 6...” è inserito il seguente inciso: “rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione.”.

Relazione

Per rendere efficace la procedura semplificata di aggiornamento del perimetro delle ZES istituite si rende opportuno dare evidenza della possibilità di rimodulare le perimetrazioni sia attraverso l'integrazione di aree, o loro porzioni, originariamente non incluse nella perimetrazione, che attraverso operazioni di nettizzazione di aree non idonee o non utilizzate, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione.

17. Digitalizzazione dei servizi della PA locale

All'art. 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:



d) *“Ai fini di ottemperare agli articoli 9 e 28 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in riferimento “complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione”, è autorizzato, con proprio atto, il Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione a rivedere le condizioni delle convenzioni fra lo stesso Ministero, Regioni ed Enti Locali, stipulate ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2020, n. 77, per rendere coerenti e complementari le modalità operative e gli obiettivi previsti dal “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi” con quelli previsti dagli avvisi in attuazione del PNRR pubblicati in data 4 aprile 2022, di cui alla missione 1, componente 1, investimento 1.4.”, tenendo conto della rilevanza strategica ed economica della seconda iniziativa citata.*

Relazione

Al fine di rendere efficace la trasformazione digitale dei servizi pubblici locali e la conseguente migrazione su App Io e Pago PA, si rende necessario valorizzare gli sforzi fatti dai Comuni che hanno stretto convenzioni con le Regioni in applicazione del “fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione” attuato nei primi mesi del 2020, rendendo coerenti e complementari le modalità operative di rendicontazione e gli obiettivi previsti dal “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi” con quelli previsti dagli avvisi in attuazione del PNRR.

Se tale modifica fosse accolta e il Ministero provvedesse con proprio atto a dare applicazione a tale disposizione, si otterrebbe una maggiore spinta alla trasformazione digitale dei servizi pubblici locali evitando la contrapposizione fra rendicontazioni meno incentivate del fondo innovazione rispetto a quelle che seguiranno alle candidature degli avvisi di cui sopra del PNRR. Infine, ciò massimizzerebbe la spesa dei due fondi rendendoli fra loro complementari.

18. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti

All'articolo 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti **una sezione denominata** # piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. **Tale sezione** # piano è **redatta** in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di



Bolzano. L'introduzione di tale sezione all'interno della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, qualora volta esclusivamente ad integrare per accadimenti emergenziali la gestione ordinaria dei rifiuti stessi, non costituisce modifica sostanziale della pianificazione regionale in vigore. È facoltà delle regioni e delle province autonome, nelle more di linee guida da adottare secondo le stesse procedure individuate per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, integrare tale sezione con una ulteriore sezione dedicata alla gestione dei materiali e dei rifiuti prodotti a seguito di un evento alluvionale o altri eventi meteorici. Le linee guida di cui al presente comma, prima di essere approvate con decreto del presidente del consiglio dei ministri, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS di cui alla parte seconda del d. lgs. 152/2006».

Relazione

La modifica del comma 2, è proposta per i seguenti motivi:


1. riguardo al piano di gestione delle macerie si raccomanda l'estensione delle Linee Guida riferite agli eventi sismici anche agli eventi catastrofici alluvionali e meteorici in generale. Si chiede pertanto di integrare/emendare in questo senso il contenuto del DL 36/22 in fase di conversione, al fine di allinearli a questa richiesta.
2. la seconda considerazione riguarda il fatto che tale piano [regionale] di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, che come detto al punto precedente andrebbe integrato/esteso anche agli altri eventi alluvionali e meteorici in generale, dovrà costituire parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: questa integrazione dovrà essere realizzata a seguito dell'adozione ed in conformità alle previste linee guida. Si ritiene utile specificare in proposito, all'interno del disposto legislativo, che tale integrazione potrà avvenire come "Piano stralcio", pertanto non andando ad intervenire/interferire direttamente nel processo di approvazione dei Piani regionali in corso di approvazione;
3. infine le Regioni e P.A. fanno presente che risulta necessario individuare fin d'ora un percorso di approvazione che semplifichi la procedura di approvazione ed integrazione del piano di gestione delle macerie all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Questo elemento rileva importanza al fine di non sottrarre a livello regionale e locale ulteriori risorse e tempi che potranno così essere utilizzati per concentrare gli sforzi delle rispettive amministrazioni su attività finalizzate ad ottimizzare la gestione dei rifiuti a beneficio della collettività. All'interno dell'emendamento proposto si prevede pertanto la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle linee guida nazionali, al fine di evitare tale verifica a carico di ogni singola Amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso, in relazione alla citata modifica normativa, si portano all'attenzione, nel seguito, alcune problematiche che dovrebbero comunque essere affrontate, descritte e valutate, nella predisposizione delle linee guida, previste dalla citata norma, cui i Piani regionali dovranno



conformarsi avendo presente che gli eventi sismici possono interessare anche territori di diverse Regioni:

- identificazione delle deroghe alla vigente normativa ambientale applicabili su scala nazionale (classificazione dei rifiuti - urbani per le fasi di raccolta e trasporto – speciali per le successive fasi di gestione e attribuzione dei corrispondenti codici EER);
- individuazione dei compiti e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti che cooperano nella gestione dell'emergenza (Protezione Civile, Comuni, Regioni, Prefetti, Gestori del servizio, organi di controllo etc);
- individuazione dei requisiti di qualità dei materiali da costruzione e demolizione (requisiti fisici, test di cessione, analisi sul tal quale, etc) recuperati in relazione ai loro diversi possibili utilizzi;
- definizione dei criteri per la quantificazione dei costi/ricavi per le diverse fasi di gestione dei rifiuti e dei materiali da essi derivanti;
- organizzazione della tracciabilità nelle diverse fasi di gestione;
- indicazioni operative per la gestione delle macerie contenenti (o sospette di contenere) amianto e/o altre sostanze pericolose.



19. Assunzioni in deroga con Fondi FESR

Articolo aggiuntivo

Art. (.....)

1. Al fine di consentire, per il periodo di programmazione 2021-2027, l'efficace e corretta attuazione degli interventi previsti dalle politiche di coesione dell'Unione europea in complementarietà e sinergia con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in linea con le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti coinvolti, le Regioni titolari dei programmi di cui al Regolamento (UE) 1060/2021 possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità per un periodo superiore anche a trentasei mesi, ma non eccedente i termini di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 63, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2021, a valere sulle risorse assegnate ai PR 2021 – 2027 dall'Accordo di Partenariato, nei limiti dei rispettivi stanziamenti previsti per la priorità "Assistenza Tecnica", anche in deroga a specifici accordi tra le singole Regioni e il Governo.

2. La spesa di personale derivante dall'applicazione del comma 1 effettuata a valere sulle risorse dei PR 2021-2027, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.


3. Le procedure di reclutamento a tempo determinato sono effettuate con concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dalle medesime Regioni quali Amministrazioni titolari di interventi del PNRR.

Relazione

L'emendamento si propone di consentire, nell'ambito delle risorse stanziare nei PR 2021-2027 dall'Accordo di Partenariato, il rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni mediante l'assunzione di personale a tempo determinato di qualifica non dirigenziale che viene destinato allo svolgimento di tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste dalle politiche di coesione dell'Unione europea in complementarietà e sinergia con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi e supporto amministrativo. La relativa spesa, effettuata a valere sui fondi comunitari di cui ai PR 2021-2027, è in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.



22/02/2022



Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)


AS 2598

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

9

Sommario

PERSONALE	3
Mobilità orizzontale	3
Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale	4
Capacità assunzione e arretrati contrattuali.....	4
Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato	4
Incarichi temporanei a soggetti in quiescenza	5
Compensi per i componenti delle commissioni di concorso	5
Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR.....	6
Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia	6
Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto.....	7
SOCIETÀ PARTECIPATE	7
Semplificazioni in materia di società partecipate.....	7
PICCOLI COMUNI	8
Proroga termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	8
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE	9
Semplificazioni in materia di accesso ai dati.....	9



PERSONALE

Mobilità orizzontale

Art. 6

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)


Dopo l'art. 6 inserire il seguente articolo 6- bis

1. All'articolo 30, comma 1-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 6, comma 1 le parole “, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte” sono sostituite dalle seguenti: “, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.”.

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico. Di conseguenza le nuove misure introdotte dall'art. 6, comma 1, del decreto, sono destinate a produrre notevoli difficoltà organizzative agli enti locali. Per quanto riguarda i piccoli comuni, che hanno organici di poche unità di personale, le limitazioni individuate dal decreto determinano nei fatti un divieto surrettizio di utilizzare gli istituti del comando e del distacco, anche solo parziale, per sopperire ad esempio alla carenza di figure fondamentali e infungibili quali il responsabile dell'ufficio tecnico o della ragioneria. Deve essere peraltro evidenziata la scarsa attrattività delle sedi di minori dimensioni e di collocazione territoriale periferica, per le quali è già oggi del tutto evidente l'inefficienza degli avvisi di mobilità.

L'emendamento proposto ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa dei piccoli comuni, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e ad escludere dall'applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.



Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale

All'art. 1, comma 2, dopo le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono inserite le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

La previsione contenuta nell'art. 1 del decreto, relativa alla definizione dei nuovi profili professionali ai fini della pianificazione dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, è destinata ad incidere sull'autonomia organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane. E' dunque necessario prevedere un accordo in conferenza unificata sulle Linee di indirizzo alle PPAA, inclusi quindi gli enti locali, per la predisposizione dei nuovi piani dei fabbisogni di personale.

Capacità assunzione e arretrati contrattuali

Aggiungere il seguente articolo

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Motivazione

L'emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bi, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ciò è necessario per evitare che sulla singola annualità 2022 gravino contemporaneamente, oltre al costo degli incrementi contrattuali a regime, anche gli arretrati accantonati negli anni 2019/2020 e 2021, determinato così una forte compressione della capacità assunzionale in un singolo esercizio. L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato

Aggiungere il seguente articolo:



1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"

Motivazione

L'emendamento permette di incrementare, per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 33 del DL34/2019, nell'ipotesi di incremento del personale rispetto a quello in servizio nell'anno 2018, anche con riferimento anche ai nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l'attuazione di progetti PNRR. L'emendamento è necessario per coordinare la norma con le indicazioni del MEF-RGS, secondo cui ai fini della determinazione del valore medio pro-capite del salario accessorio per il personale in servizio nel 2018 si tiene conto anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Del resto, le norme di legge prevedono l'incremento per nuove assunzioni in aumento e in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo e del personale 2018. Il che significa che, una volta cessati i rapporti a tempo determinato, i fondi tornano a calare, nel pieno rispetto delle proporzioni di legge.

L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

Incarichi temporanei a soggetti in quiescenza

Art. 10

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 10, comma 1, eliminare le parole: "da almeno due anni".

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è ampliare la possibilità, introdotta dall'art. 10 del Decreto, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi Regioni ed Enti locali, di conferire incarichi temporanei a soggetti in quiescenza, in deroga ai divieti previsti dall'art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012. Tra gli incarichi conferibili sono espressamente richiamati quelli di RUP (in caso di carenze in organico), di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione per i contratti di servizi e forniture, etc.

Le nuove disposizioni limitando tale possibilità solo a chi è in quiescenza da almeno due anni. Si propone pertanto di estendere tale previsione anche al personale cessato entro gli ultimi due anni.

Compensi per i componenti delle commissioni di concorso

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o



dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

Motivazione

L'emendamento è necessario per superare il dubbio interpretativo che si è posto in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 162/2019 all'art. 3, comma 12, della legge n. 56/2019. In particolare, in seguito a dette modifiche, alcuni orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti (es.: n. 34/2022 della Sezione Piemonte) affermano che non sarebbe più consentita la corresponsione (sino ad oggi pacifica, cfr. parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0077558/2021 del 4/6/2021), in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, mentre questa continuerebbe ad essere consentita per i concorsi indetti da amministrazioni statali.

Questa lettura, oltre ad apparire in contrasto con il principio di eguaglianza, determina una notevole difficoltà per gli enti locali nella costituzione delle commissioni di concorso, causando un rallentamento delle procedure concorsuali.

Si evidenzia che l'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di compensi da sempre corrisposti anche dalle amministrazioni locali.

Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l'articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l'obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.

Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti parole: "e nei comuni capoluogo di provincia".

Motivazione



Si propone di ripristinare la figura del direttore generale nei comuni capoluogo di provincia, in considerazione della complessità dell'attività amministrativa che tali amministrazioni sono chiamate a gestire.

Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui si stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità, per gli enti locali per cui si stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa consentendo di non risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110 TUEL per l'attuazione degli investimenti a valere su risorse del Pnrr.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Semplificazioni in materia di società partecipate

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 37-bis
(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.
- 2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

Motivazione



La proposta di cui al punto 1, si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house. Inoltre molte società in house sono soggetti attuatori delle misure del PNRR e PNC, pertanto è necessario salvaguardarle al fine di agevolare una rapida realizzazione degli interventi.

In relazione al punto 2, la norma è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP.

PICCOLI COMUNI

Proroga termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;*
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;*
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.*

Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

L'emendamento si rende opportuno in considerazione della tipologia di Comuni fino a 1000 abitanti (1996 comuni) destinatari dei finanziamenti - per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - risente, in particolare, della carenza strutturale di personale con un incremento degli impegni e adempimenti dovuti al PNRR, bonus edilizi ecc.

La data del 15 maggio 2022, prevista di inizio esecuzione dei lavori, soprattutto nei piccoli Comuni per lo più ubicati in montagna (dove è normale andare in conferenza di servizi per i vincoli presenti sul territorio) crea, in particolare nel corrente anno, oggettive difficoltà ed il mancato rispetto della stessa comporta la revoca del contributo. Conseguentemente occorre aggiornare le scadenze correlate allo stesso provvedimento.



SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Semplificazioni in materia di accesso ai dati

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

Art. 32-bis
(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: " , che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'art. 24 del DLgs 147 del 15 settembre 2017".

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di garantire un costante scambio informativo e un pari accesso ai dati da parte di tutti gli attori pubblici coinvolti nell'attuazione della disciplina relativa alle Case della comunità di cui al comma 163 della legge di bilancio 2022. Nell'ottica, infatti, anche della semplificazione dei processi amministrativi, occorre una costante interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni al fine di offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche per le persone in condizioni di non autosufficienza.

Per l'attuazione si fa riferimento ad un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi per l'attuazione della disposizione di messa a disposizione dei dati da INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute accesso ai dati sempre con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti.



25/5/2022




OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

AS 2598

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Conferenza unificata
Roma, 25 maggio 2022



Premessa

Il DL 36/22 reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispetto a quelle già previste nei decreti 77 e 80 del 2021, con l'obiettivo di accelerare il raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel PNRR.

La parte più consistente degli interventi riguarda le norme in materia di pubblica amministrazione e personale, ma ci sono anche norme in materia di istruzione, ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico, transizione digitale, e altre.

L'Unione delle Province d'Italia esprime un apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo per raccogliere le esigenze di interventi normativi specifici per favorire la piena attuazione dei progetti previsti nel PNRR, ma sottolinea la necessità di tener conto in modo più approfondito delle esigenze che le Province hanno avanzato, relativamente al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle loro strutture direttamente impegnate nella sfida dell'attuazione del PNRR.

Sono inoltre necessari interventi mirati che permettano alle Province di dare un contributo migliore nei settori di competenza, a partire dall'edilizia scolastica, ma anche relativamente alla transizione ecologica e digitale.


1. Disposizioni sul reclutamento e sulla pubblica amministrazione

Gli interventi di semplificazione previsti dal DL 36/22 che mirano a favorire le assunzioni di personale qualificato nelle pubbliche amministrazioni e a semplificare la disciplina del reclutamento attraverso il portale unico e la riforma delle procedure di assunzione, sono da valutare in modo positivo dal punto di vista generale.

In merito alla definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale (articolo 1) e alla Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 2) vi è l'esigenza che gli atti attuativi di queste disposizioni normative siano adottati, per quanto riguarda le amministrazioni territoriali, previo accordo in Conferenza unificata, per l'impatto che queste norme hanno sull'autonomia organizzativa degli enti locali.

Relativamente alle assunzioni negli enti territoriali, il Governo, con diversi recenti interventi normativi, ha previsto l'ampiamiento delle capacità di assunzione, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, con particolare attenzione alle esigenze legate all'attuazione dei progetti del PNRR.

Come è stato evidenziato nelle interlocuzioni con i Ministeri competenti, occorre prevedere alcune modifiche alla disciplina del personale di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per consentire l'aumento delle capacità di assunzione degli enti territoriali sulla base di effettivi parametri di sostenibilità finanziaria.



- Per questi motivi è essenziale una **neutralizzazione delle spese di personale riferite agli oneri per gli arretrati dei contratti nazionali di lavoro** che entreranno in vigore dal 2022 rispetto al calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti, per evitare un picco improprio nelle spese che inciderebbe negativamente sull'incremento delle capacità di assunzione.
- In modo similare, dovrebbe essere ampliata la possibilità di **neutralizzare le spese di personale finanziate da altri livelli istituzionali**, come quelle per le funzioni delegate dalle regioni alle Province, che non incidono sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni degli enti.
- In termini più generali, si pone l'esigenza di allentare - almeno dall'anno in corso e per il prossimo triennio - i limiti al salario accessorio di cui all'art 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, attraverso modifiche normative che consentano agli enti locali di adottare soluzioni organizzative temporanee e una maggiore flessibilità rispetto ai limiti vigenti sul salario accessorio, per fronteggiare il carico di lavoro che tutti gli uffici degli enti locali stanno affrontando in qualità di soggetti attuatori degli interventi legati al PNRR.
- Allo stesso tempo, è necessario che **l'adeguamento dei fondi per l'accessorio previsto dai decreti attuativi della disciplina delle assunzioni contenuta nell'articolo 33 del DL 34/19 sia espressamente riferibile non solo alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma anche a quelle a tempo determinato**, che sono state ampliate dal legislatore per far fronte alle esigenze di attuazione dei progetti del PNRR.
- L'ampliamento degli spazi di assunzioni a tempo determinato già previsto con interventi normativi precedenti e il ricorso agli incarichi a personale in quiescenza previsto dall'articolo 10 del DL 36/22 non deve essere limitato alle esigenze previste nel PNRR ma avere l'obiettivo più generale di rafforzare la capacità amministrativa degli enti per tutte le esigenze di realizzazione degli investimenti previsti da fondi nazionali o da fondi europei.
- La **modifica della normativa sulla mobilità orizzontale** tra le pubbliche amministrazioni dovrebbe portare ad una maggiore chiarezza della disciplina in materia anche per tener conto dei rilievi avanzati in sede europea. Al fine di favorire la collaborazione tra gli enti locali nella gestione delle funzioni occorre estendere la deroga prevista rispetto al nuovo regime dei comandi e distacchi per le Unioni di Comuni, anche alle Province e Città metropolitane.
- Relativamente al **termine in entrata in vigore del PIAO**, si propone lo slittamento dello stesso al **31 dicembre 2022**, in coerenza con la natura programmatica dello strumento stesso e per dare modo alle amministrazioni di preparare il passaggio al nuovo sistema, evitando duplicazioni di interventi nell'anno in corso.



2. Rafforzare le stazioni appaltanti provinciali e metropolitane

Tutte le istituzioni della Repubblica stanno oggi impegnandosi per partecipare agli avvisi e avviare l'attuazione dei progetti del PNRR nei tempi previsti dal Piano. Nei prossimi mesi l'impegno di tutti si dovrà concentrare sull'attuazione di questi progetti attraverso l'affidamento e l'esecuzione degli appalti che sono ad essi connessi.

Le Province e le Città metropolitane, come previsto dal DL 77/21, sono impegnate nell'attuazione del PNRR con le loro stazioni uniche appaltanti, non solo rispetto ai progetti di loro competenza, ma anche sui progetti dei comuni non capoluogo del loro territorio.

- Occorre pertanto consentire a Province e Città metropolitane di assumere rapidamente personale altamente specializzato per rafforzare le strutture di progettazione e di gestione degli appalti, attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito delle attività gestite da FormezPA – RIPAM, sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, che consenta di immettere celermente **almeno 300 funzionari** nelle strutture degli enti che gestiscono gli appalti del PNRR.
- Vista la necessità di rafforzare le strutture che dovranno gestire gli appalti del PNRR è opportuno consentire alle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane, strutture che gestiscono gli appalti in forma aggregata che saranno impegnate nella messa a terra dei progetti del PNRR, di reclutare personale proveniente dagli enti territoriali con procedure di mobilità diretta.

3. Interventi sulla disciplina dell'edilizia scolastica

Le Province sono direttamente impegnate per la realizzazione dei progetti di **manutenzione degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori** che rientrano nel PNRR.

- A causa dell'aumento dei costi dei materiali occorre **consentire di agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara** anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti...), attraverso una previsione normativa che non comporta oneri aggiuntivi ma consente in molti casi di portare a termine interventi oggi a rischio di difficile realizzazione.
- Quanto al tema della **responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici**, occorre assicurare che, una volta effettuata la valutazione dei rischi e definita la conseguente programmazione degli interventi nel limite delle risorse disponibili, si considerino assolti gli obblighi previsti per gli amministratori locali e i dirigenti degli enti locali.



4. Impegni e investimenti per la transizione digitale ed ecologica nelle Province

Il decreto-legge contiene alcune norme per la migliore attuazione dei progetti previsti dal PNRR per favorire la transizione ecologica e la transizione digitale del Paese. Le Province possono fornire un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi previsti in questi settori


Nel PNRR non sono previsti progetti specifici per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali. La questione è stata posta a livello politico dall'UPI al Ministro competente.


- Occorre intervenire a livello normativo, prevedendo **un fondo specifico gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale che consenta alle Province di beneficiare di finanziamenti che possano favorire i loro processi di transizione digitale**. La previsione di specifici finanziamenti per le Province in questo campo consente di potenziare le loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ed amministrativa, a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio e a vantaggio di tutto il Paese.

Relativamente agli interventi per promuovere la transizione ecologica, apprezzando gli interventi che rafforzano le strutture del MITE, si propone di:

- prevedere l'estensione delle attività di territorializzazione dell'Agenda di sviluppo sostenibile 2030 anche nei territori provinciali, per consentire anche alle Province di promuovere **agende di sviluppo sostenibile locali** con il coinvolgimento degli attori pubblici e privati dei loro territori.

Si allegano gli emendamenti.








EMENDAMENTI

AS 2598

**Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"**



STERILIZZAZIONE ONERI CONTRATTUALI PER ARRETRATI


Articolo 1

(Definizione dei profili specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

MOTIVAZIONE

L'emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a partire dal 2022, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento della spesa determinate dall'applicazione della nuova disciplina delle assunzioni. La sterilizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali consente una maggiore possibilità di programmare assunzioni di personale qualificato nei limiti dei criteri di sostenibilità finanziaria previsti dalla disciplina delle assunzioni per gli enti territoriali fondata sul criterio di sostenibilità finanziaria. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.



ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA SULLE LINEE DI INDIRIZZO FABBISOGNI PERSONALE


Articolo 1

(Definizione dei profili specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole “, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede che sulle linee di indirizzo Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale ci sia un accordo in Conferenza unificata per gli aspetti che riguardano gli enti territoriali.



PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO


Articolo 2

(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche (gli enti locali) dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di incentivare le amministrazioni pubbliche all'utilizzo delle forme di comunicazione in rete previste dall'ordinamento e di superare l'obbligo di ricorso alla Gazzetta Ufficiale che incide sui costi e i tempi delle procedure di reclutamento.



RIDUZIONE TEMPI MOBILITÀ NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO


Articolo 3

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo la riduzione dei tempi necessari all'amministrazione pubblica per procedere alla indizione dei concorsi: l'intero iter richiede attualmente fino a 45 giorni, mentre si ritiene congruo un periodo di massimo 20 giorni, al fine di accelerare le procedure di assunzione degli enti locali.




Articolo 3

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio social network, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di consentire di accelerare i tempi di pubblicazione delle procedure di reclutamento nelle more di entrata in funzione del portale unico del reclutamento.



ACCELERAZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO



TRASFERIMENTI DI PERSONALE PER LA GESTIONE AGGREGATA DEGLI APPALTI

Articolo 6
(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

Al comma 1, lettera b), nelle modifiche al comma 1-quinquies, dopo le parole "dei ministeri," aggiungere le parole "presso le Province e le Città metropolitane,".

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture che gestiscono gli appalti in forma aggregata anche attraverso il comando di personale proveniente dagli enti territoriali.



TRASFERIMENTI DI PERSONALE PER LA GESTIONE AGGREGATA DEGLI APPALTI

Articolo 6

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire alle centrali di committenza locali, alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture che gestiscono gli appalti in forma aggregata attraverso l'immissione di personale proveniente dagli enti territoriali con procedure di mobilità.



Articolo 7

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Al comma 1, le parole "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2022".

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha come obiettivo lo slittamento al 31 dicembre 2022 dell'adempimento relativo al PIAO, per evitare duplicazione di interventi nell'anno in corso e in coerenza con la natura programmatoria dello strumento stesso.




Articolo 7

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

MOTIVAZIONE

L'emendamento permette di incrementare, per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 33 del DL34/2019, in presenza di incremento del personale in servizio rispetto all'anno 2018, con riferimento anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l'attuazione di progetti PNRR. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.



NEUTRALIZZAZIONE SPESA PER ASSUNZIONI ETEROFINANZIATE

Articolo 7


(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. Il comma 3 septies dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire che le Province e le Città Metropolitane, che già negli anni precedenti al 2021, hanno contabilizzato nei propri rendiconti la spesa di personale adibito a funzioni trasferite o delegate e le relative entrate, di neutralizzare tali importi, consentendo così l'individuazione di un valore soglia "identitario". In caso contrario le Province che già prima del 2021 avevano nella propria dotazione organica personale assunto eterofinanziato rischiano di non rispettare il valore soglia dell'articolo 4, pregiudicando così la piena -e propria- potenzialità assunzionale per gli anni 2022 e seguenti.



NEUTRALIZZAZIONE SPESA PER INCENTIVI TECNICI


Articolo 7

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

MOTIVAZIONE

L'emendamento chiarisce che la spesa di personale degli enti territoriali per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, che è già finanziati nel contesto delle previsioni dei rispettivi quadri economici, è neutrale rispetto alla disciplina delle assunzioni negli enti territoriali. La neutralizzazione deve essere assicurata sia per gli impegni esigibili nella gestione di competenza di ciascun esercizio, sia per quelli reimputati agli esercizi successivi, in quanto ivi esigibili, finanziati dal fondo pluriennale vincolato entrata.



Articolo 7

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30%, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di consentire agli enti locali di adottare soluzioni organizzative temporanee per fronteggiare il carico di lavoro che tutti gli uffici degli enti locali stanno affrontando in qualità di soggetti attuatori degli interventi legati al PNRR.

In tale veste sono infatti responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti, dettagliatamente indicate nella Circolare MEF n.9/2022.

Per fronteggiare queste esigenze è sicuramente più funzionale, rispetto al ricorso a strutture esterne o a professionisti esterni, valorizzare le proprie risorse umane, anche in coerenza con l'obiettivo del PNRR di rafforzare il personale delle pubbliche amministrazioni, con l'innesto di nuove energie e di risorse ad alta specializzazione.

Si sottolinea che attualmente le amministrazioni locali si trovano nella impossibilità di adottare soluzioni organizzative adeguate proprio per gli stringenti limiti al salario accessorio che impediscono di adeguare il trattamento economico del proprio personale (es. retribuzione di posizione dirigenti e responsabili, specifiche responsabilità, ma anche budget di lavoro straordinario) all'ingente carico di lavoro che si sta riversando sugli uffici e che non può trovare esclusivo riconoscimento nell'incentivo dell'art.113 del Dlgs.50/2016.



PERSONALE SPECIALIZZATO IN PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Art. 8
(Disposizione per FormezPA)

Dopo il comma 3 aggiungere il comma seguente: “3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l’assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.”

Di conseguenza, al comma 4, sostituire le parole “dal comma 1, pari a 60 milioni di euro” con le parole “dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire a Province e Città metropolitane di assumere personale altamente specializzato per rafforzare le strutture di progettazione e di gestione degli appalti. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali richiede l’innesto di personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito delle attività gestite da FormezPA – RIPAM, sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Per la copertura delle assunzioni a tempo determinato da parte dello Stato - circa 13 milioni di euro all’anno per complessivi 40 milioni per il triennio 2022-2024 - si provvede attraverso una riduzione corrispondente del fondo previsto all’articolo 8, comma 4 del decreto.



LIMITI TEMPORALI INCARICHI PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA


Art. 10

(Disposizioni in materia di conferimenti di incarichi per il piano nazionale di ripresa e resilienza)

Al comma 1, sopprimere le parole “da almeno due anni”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di attuazione del PNRR a tutti i soggetti in quiescenza, per poter consentire di utilizzare al meglio la novità introdotta dal decreto.



AMBITO DI APPLICAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Art. 10

(Disposizioni in materia di conferimenti di incarichi per il piano nazionale di ripresa e resilienza)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: “La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di rilancio degli investimenti.



PERSONALE TEMPO DETERMINATO PROVINCE PER PNRR E FONDI DI COESIONE


Art. 11

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole "nel PNRR" sono aggiunte le seguenti ", nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali".»

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere la non rilevanza della spesa di personale a tempo determinato rispetto ai valori soglia di cui all'articolo 33, comma 1-bis del dl. 34/19, non solo alle assunzioni per il PNRR, ma anche alle assunzioni per la realizzazione degli altri investimenti finanziati da fondi europei, nazionali e regionali, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle province nella progettazione e realizzazione degli investimenti locali.



TERRITORIALIZZAZIONE DELL'AGENDA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 26

(Supporto tecnico operativo per misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere le attività di territorializzazione dell'Agenda di sviluppo sostenibile 2030 anche nei territori provinciali, oltre che a livello regionale e metropolitano.



Art. 32

(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno su al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 dello stesso decreto-legge."

MOTIVAZIONE

Nel PNRR non sono previsti progetti specifici per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali. La questione è stata posta a livello politico dall'UPI al Ministro Colao, ma per essere affrontata strutturalmente occorre intervenire a livello normativo.

A questi fini, si prevede un fondo specifico gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale che consenta alle Province di beneficiare di finanziamenti che possano favorire i loro processi di transizione digitale. La previsione di specifici finanziamenti per le Province in questo campo consente di potenziare le loro funzioni di raccolta dati e di assistenza tecnica ed amministrativa, a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio e a vantaggio di tutto il Paese.



UTILIZZO RIBASSI D'ASTA PER AUMENTO PREZZI MATERIALI

Art. 47

(Misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero Istruzione)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.


MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di consentire di agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti...).

L'emendamento consente agli enti locali di disporre dei ribassi d'asta ottenuti per interventi di edilizia scolastica, che altrimenti confluirebbero automaticamente nel Fondo Unico Edilizia scolastica di cui al DL 179/2012 art. 11 comma 4-sexies.

L'utilizzo dei ribassi d'asta avviene secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Tale previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi ma consentirebbe in molti casi di portare a termine interventi oggi divenuti irrealizzabili.



Art. 47

(Misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero Istruzione)

Dopo l'art. 47, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

MOTIVAZIONE

Con il DM 734 del 08/08/2019 sono stati stanziati € 40.000.000,00 per lo svolgimento delle indagini diagnostiche e € 25.900.000,00 per gli interventi urgenti che si sarebbero resi necessari a seguito delle verifiche su solai e controsoffitti.

Con successivo Decreto direttoriale n. 2 del 8 gennaio 2020 sono state approvate le due graduatorie per il finanziamento delle indagini di edifici di Comuni (all. a) e Province e Città Metropolitane 8all.b). Con la Nota Ministeriale 4651 del 07/04/2021 viene indicata la data del 31/12/2021 quale termine per lo svolgimento delle indagini e relativa rendicontazione;

Nonostante la scadenza generale per la rendicontazione fissata al 31/12/2021 (linee guida Ministero istruzione del 7 aprile 2020), con il DM 254/2021 sono stati finanziati, gli interventi, superiori ai € 20.000,00, resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche degli enti che al 03/08/2021 avevano già concluso lo svolgimento delle indagini e la relativa rendicontazione utilizzando, come indicato nello stesso DM 254/2021, quale criterio utile per l'assegnazione delle risorse, l'individuazione degli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione.

L'emendamento è finalizzato a finanziare anche gli ulteriori interventi urgenti resisi necessari a seguito delle indagini finanziate dal DM 734/2019 per gli Enti che hanno chiuso la fase di rendicontazione entro il 31/12/2021 in regola quindi con le previsioni contenute nelle Linee Guida del 7.04.2020, che tuttavia non avevano rendicontato anticipatamente (3/08/2021) poiché non erano a conoscenza di tale criterio di priorità.



Art. 47

(Misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero Istruzione)

Dopo l'art. 47, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

Responsabilità per la sicurezza nelle scuole

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.

MOTIVAZIONE

Il tema della responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici è al centro di acceso dibattito da molti anni ed è evidentemente un tema di centrale importanza.

Occorre assicurare che, una volta effettuata la valutazione dei rischi e definita la conseguente programmazione degli interventi nel limite delle risorse disponibili, si considerino assolti gli obblighi previsti per gli amministratori locali e i dirigenti degli enti locali.

L'emendamento è finalizzato a salvaguardare gli amministratori locali ed i dirigenti degli enti locali che mettano in campo tutte le misure necessarie a prevenire i rischi strutturali con le risorse finanziarie disponibili.

